SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

LEGGE 5 agosto 1988, n. 330.

Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale.

88G0389

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53:

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni «Città di Roma 7% - 1970» sorteggiate il 20 luglio 1988.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «Autostrade IRI 7% - 1973/1991» sorteggiate il 12 luglio 1988.

R.T.F. - Rodolfo Tettamanti & Figli, società per azioni, in Lurate Caccivio: Estrazione di obbligazioni «Tasso variabile 1° ottobre 1982».

Franchi, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1988.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Rimborso di obbligazioni «CECA 6% - 1968/1988 - 2ª emissione».

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 luglio 1988, n. 331.

Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 710 *(Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi).* — Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.

Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 378):

Presentato dal sen. COVI ed altri il 5 agosto 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 13 ottobre 1987 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 21 ottobre 1987 e approvato il 22 ottobre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1798):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 26 novembre 1987.

Esaminato dalla II commissione il 21 gennaio 1988 e il 7 giugno 1988 e approvato, con modificazioni, l'8 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 378/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 21 giugno 1988.

Esaminato dalla 2ª commissione il 29 giugno 1988 e approvato, con modificazioni, il 6 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 1798/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 12 luglio 1988.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 20 luglio 1988.

88G0380

LEGGE 5 agosto 1988, n. 332.

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZANONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 238, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2936):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro della difesa (ZANONE) il 30 giugno 1988.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 16 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 luglio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 luglio 1988.

Esaminato dalla IV commissione il 13 luglio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 13 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1208):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 16 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 luglio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 luglio 1988.

Esaminato dalla 4ª commissione il 27 luglio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1988.

88G0395

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 giugno 1988.

Assegnazione delle quote di produzione per lo zucchero e l'isoglucosio per la campagna 1988-89.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento C.E.E. n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, modificato da ultimo dal regolamento n. 1107/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed, in particolare, gli articoli 23 e 24 che prevedono quote per le imprese produttrici di zucchero e di isolglucosio ed i quantitativi di base per ciascuno Stato membro, nonché l'art. 25, paragrafo 2, secondo comma, ai sensi del quale la Repubblica italiana può effettuare trasferimenti di quote, in base ai progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola e del settore saccarifero nazionale, nella misura necessaria alla realizzazione di tali progetti;

Visto il proprio decreto ministeriale del 22 aprile 1986, più volte modificato, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento C.E.E. del Consiglio n. 1785/81;

Visto il regolamento C.E.E. n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Vista la delibera del 7 marzo 1984, con la quale il CIPE ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel piano di risanamento del settore bieticolo-saccarifero, di cui alla legge 11 ottobre 1983, n. 546 ed alla legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Visti i piani specifici approvati dal CIPE, ai sensi della citata legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Considerato che per non compromettere il processo di risanamento e di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero nazionale in atto, i cui orientamenti sono stati delineati nel richiamato piano bieticolo-saccarifero, negli anni recenti si è reso necessario e si rende tuttora necessario operare una graduale redistribuzione delle quote di produzione, sulla base degli indirizzi produttivi già acquisiti e prevedibili, nonché dello stato di avanzamento della ristrutturazione industriale;

Considerato che è opportuno confermare la politica di sostegno a favore delle imprese operanti nell'area centro meridionale, per le particolari difficoltà che la bieticoltura incontra in tale area, e che, pertanto, appare necessario contenere l'incidenza degli oneri previsti dalla normativa comunitaria del settore a carico delle imprese in questione;

Considerato che il processo di ristrutturazione non è stato completato nel quinquennio di applicazione del piano, che in particolare le società A.I.E. e Mizzana del gruppo Sfir non hanno ancora iniziato il processo di ristrutturazione e che in generale si rende necessario uno spostamento di quote dal Nord Italia verso le aree meridionali, in quanto nelle campagne 1986-1987 e 1987-1988 la produzione delle zone bieticole settentrionali ha superato l'obiettivo previsto dal piano;

Considerato che si rende necessario modificare le quote applicate per la campagna 1987-88;

Considerato che in data 2 novembre 1987, con atto rogito notaio Orfeo Porfiri, in Cesena, iscritto a repertorio n. 169.132, fascicolo n. 20.774, la società Romana zucchero - S.p.a., in amministrazione straordinaria, ha effettuato la vendita degli stabilimenti di Pontelagoscuro e di Comacchio alla società Claim - S.r.l., con sede in Milano;

Considerato che la società Claim - S.r.l., il 14 novembre 1987 ha venduto lo stabilimento di Comacchio con atto rogito notaio Giacomo Sciello, in Genova, iscritto a repertorio n. 81.301, numero d'ordine 22.997, alla Eridania zuccherifici nazionali - S.p.a. che ne ha deciso la chiusura in base al piano bieticolo-saccarifero;

Considerato che in data 19 novembre 1987 la società Claim - S.r.l. ha modificato la propria denominazione sociale in Ponteco zuccheri - S.r.l., con atto pubblico del dott. Domenico Acquarone, notaio in Milano, iscritto a repertorio n. 124.859, numero progressivo 12.599;

Considerato che in base all'art. 9 del regolamento C.E.E. n. 193/82 si può considerare come impresa produttrice di zucchero un gruppo di imprese produttrici di zucchero, collegate tra di loro sul piano tecnico, economico e strutturale, e, responsabili in solido per gli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria, segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole;

Considerato che, ai sensi della deliberazione CIPI del 24 marzo 1988, la società Sfir assumerà per la campagna 1988-89 la piena e diretta responsabilità di gestione e conduzione degli zuccherifici di San Pietro in Casale, di proprietà della AIE - Agricola industriale emiliana - S.p.a., con sede in Bologna, di San Giovanni in Persiceto, di proprietà della società Zuccherificio e raffineria di Mizzana - S.p.a., con sede in Bologna, curandone in particolare in nome proprio, ma nell'interesse comune, l'organizzazione degli approvvigionamenti del prodotto agricolo e delle vendite del prodotto trasformato;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione delle società Sfir - S.p.a. e Ponteco zuccheri - S.r.l., rispettivamente in data 25 e 24 febbraio 1988 relative alla richiesta delle due società di costituirsi in gruppo, assumendo le conseguenti obbligazioni;

Considerato che le obbligazioni nei confronti dei singoli coltivatori e quelle derivanti da tutti i rapporti intercorrenti con la Cassa conguaglio zucchero anche per la produzione relativa alla campagna 1988-89, saranno assunte tramite la società Sfir, unitamente e solidalmente dal Gruppo Sfir di cui al dispositivo del presente decreto e che tutte le condizioni al riguardo previste dal citato art. 9 del regolamento C.E.E. n. 193/82 risultano rispettate;

Visto che in data 22 dicembre 1987 con atto pubblico notaio Renzo Pomini di Milano è stata iscritta a repertorio n. 1.158.878/15.754 la trasformazione della società Cerestar Italia - S.r.l. in Cerestar Italia - S.p.a., con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento C.E.E. n. 193/82 è costituito il Gruppo Sfir, Bologna, tra la società Sfir - S.p.a., con sede in Cesena e la società Ponteco zuccheri - S.r.l., con sede in Milano di cui alle premesse.

La società Sfir, quale capofila, gestisce i rapporti con la Cassa conguaglio zucchero.

Art. 2.

Le quote assegnate con decreto ministeriale 22 aprile 1986 e successive modifiche al Gruppo Sfir - Bologna, costituito tra la società Sfir - S.p.a., con sede in Cesena e la società Romana zucchero - S.p.a., con sede in Genova, vengono redistribuite a seguito della cessazione di attività del Gruppo stesso.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento C.E.E. n. 1785/81 del Consiglio, richiamato nelle premesse, sono assegnate le seguenti quote di produzione espresse in q.li netti di zucchero bianco, indicate a fianco di ciascuna impresa produttrice di zucchero, limitatamente alla campagna 1988-89, fermo restando l'obiettivo di un progressivo avvicinamento all'assetto produttivo, indicato dal piano, approvato con delibera CIPE 7 marzo 1984, per le tre grandi aree bieticole nazionali:

Imprese produttrici di zucchero	Quote A	Quote B
Eridania - Zuccherifici nazionali - S.p.a., Genova	4.762.945	962.455
I.S.I. - Industria saccarifera italiana agroindustriale - S.p.a., Padova	2.667.780	522.320
Gruppo Sfir - Bologna	1.496.185	303.915
Cooperativa produttori agricoli - Co.Pro.A. - Soc. a r.l., Ostellato (Ferrara)	426.600	87.000
Cooperativa produttori bieticoli Co.Pro.B. - Soc. a r.l., Minerbio (Bologna)	426.600	87.000
Sadam - S.p.a., Bologna	922.000	138.300
Zuccherificio castiglionese - S.p.a., Roma	434.000	65.100
Nusam S.p.a., Roma	643.480	96.520
Gruppo Cavarzere produzioni industriali degli zuccheri e saccarifera del Rendina G.S.V., Padova	652.200	97.800
Zuccherificio del Molise - S.p.a., Termoli (Campobasso)	353.940	55.560
Industria sarda zuccheri - I.S.Z. - S.p.a., Cagliari	250.510	40.290
Società cooperativa Corebs - Consorzio regionale produttori bieticoli saccariferi, Potenza	163.760	26.240

Art. 4.

Ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento CEE del Consiglio n. 1785/81, sono assegnate le seguenti quote di produzione di isoglucosio, espresse in quintali netti di materia secca, indicate a fianco di ciascuna impresa produttrice:

Imprese produttrici di isoglucosio	Quote A	Quote B
Cerestar - S.p.a., Milano	107.060	25.212,6
Società piemontese amidi e derivati - Spad - S.p.a., Cassano Spinola (Alessandria)	58.630	13.807,4

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A3286

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 luglio 1988, n. 333.

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda l'Avilamicina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:

3 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1986;

31 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107/1987;

27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200/1987;

24 marzo 1988, n. 136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103/1988;

25 marzo 1988, n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103/1988;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva della commissione n. 87/552/CEE, del 17 novembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 336 del 26 novembre 1987, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre l'ammissione, in via transitoria dell'*Avilamicina*;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitari;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 luglio 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

p. *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
ZARRO

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
SANESE

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

Alla parte I, principi attivi, gruppo *A)*, antibiotici, è aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrali riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Avilamicina	$C_{57-62} H_{82-90} CL_{1-2} O_{31-32}$ (miscele di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine prodotto da streptomyces virido chromogenes)	suinetti	4 mesi	20	100.000	40	—	30-11-88
		suini	6 mesi	10	100.000	20	—	30-11-88

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Si trascrive il decimo comma dell'art. 1 della legge n. 281/1963:

«Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto:

a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;

b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;

c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego, e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti».

88G0396

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 1988.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1987 mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1988, potrà essere concessa, relativamente alle importazioni di caffè di cui alle voci 0901.11-00, 0901.12-00, 0901.21-00, 0901.22-00 della tariffa doganale d'uso integrata, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni compresi i primi trenta.

La maggiore dilazione comporta il pagamento per il periodo eccedente i primi trenta giorni di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali pressso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il D.M. 13 febbraio 1987, concernente lo stesso argomento del presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1987.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.

88A3329

DECRETO 2 agosto 1988.

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303 che all'art. 1, punto 1, ha elevato al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento e al punto 3 ha modificato la misura delle aliquote di base stabilite dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1986 e il decreto ministeriale 27 gennaio 1988, che fissano le ripartizioni dei prezzi di vendita dei tabacchi lavorati;

Considerato che occorre pertanto provvedere ad una nuova ripartizione del carico fiscale su tali prezzi di vendita;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nelle tabelle allegate *A, B, C, D* e *E*, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate *B, C* ed *E* al decreto ministeriale 17 febbraio 1986 e le tabelle allegate *A* e *D* al decreto ministeriale 27 gennaio 1988, sono fissate le ripartizioni dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale a decorrere dal 30 luglio 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1988
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 302

TABELLA ALLEGATO A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
540	10.790	2.395	1.275	15.000
655	11.053	2.475	1.317	15.500
768	11.317	2.555	1.360	16.000
884	11.580	2.634	1.402	16.500
998	11.843	2.714	1.445	17.000
1.112	12.107	2.794	1.487	17.500
1.226	12.370	2.874	1.530	18.000
1.341	12.633	2.954	1.572	18.500
1.454	12.897	3.034	1.615	19.000
1.570	13.160	3.113	1.657	19.500
1.684	13.423	3.193	1.700	20.000
1.798	13.687	3.273	1.742	20.500
1.912	13.950	3.353	1.785	21.000
2.027	14.213	3.433	1.827	21.500
2.140	14.477	3.513	1.870	22.000
2.256	14.740	3.592	1.912	22.500
2.370	15.003	3.672	1.955	23.000
2.484	15.267	3.752	1.997	23.500
2.598	15.530	3.832	2.040	24.000
2.713	15.793	3.912	2.082	24.500
2.826	16.057	3.992	2.125	25.000
2.942	16.320	4.071	2.167	25.500
3.056	16.583	4.151	2.210	26.000
3.170	16.847	4.231	2.252	26.500
3.284	17.110	4.311	2.295	27.000
3.399	17.373	4.391	2.337	27.500
3.512	17.637	4.471	2.380	28.000
3.628	17.900	4.550	2.422	28.500
3.742	18.163	4.630	2.465	29.000
3.856	18.427	4.710	2.507	29.500
3.970	18.690	4.790	2.550	30.000
4.542	20.007	5.189	2.762	32.500
5.113	21.324	5.588	2.975	35.000
5.686	22.640	5.987	3.187	37.500
6.256	23.957	6.387	3.400	40.000
6.828	25.274	6.786	3.612	42.500
7.400	26.590	7.185	3.825	45.000
7.972	27.907	7.584	4.037	47.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.543	29.224	7.983	4.250	50.000
9.116	30.540	8.382	4.462	52.500
9.686	31.857	8.782	4.675	55.000
10.258	33.174	9.181	4.887	57.500
10.830	34.490	9.580	5.100	60.000
11.402	35.807	9.979	5.312	62.500
11.973	37.124	10.378	5.525	65.000
12.545	38.441	10.777	5.737	67.500
13.117	39.757	11.176	5.950	70.000
13.688	41.074	11.576	6.162	72.500
14.259	42.391	11.975	6.375	75.000
14.832	43.707	12.374	6.587	77.500
15.403	45.024	12.773	6.800	80.000
15.975	46.341	13.172	7.012	82.500
16.547	47.657	13.571	7.225	85.000
17.118	48.974	13.971	7.437	87.500
17.689	50.291	14.370	7.650	90.000
18.262	51.607	14.769	7.862	92.500
18.833	52.924	15.168	8.075	95.000
19.405	54.241	15.567	8.287	97.500
19.976	55.558	15.966	8.500	100.000
20.548	56.874	16.366	8.712	102.500
21.119	58.191	16.765	8.925	105.000
21.691	59.508	17.164	9.137	107.500
22.263	60.824	17.563	9.350	110.000
22.835	62.141	17.962	9.562	112.500
23.406	63.458	18.361	9.775	115.000
23.978	64.774	18.761	9.987	117.500
24.549	66.091	19.160	10.200	120.000
25.121	67.408	19.559	10.412	122.500
25.693	68.724	19.958	10.625	125.000
26.265	70.041	20.357	10.837	127.500
26.836	71.358	20.756	11.050	130.000
27.408	72.675	21.155	11.262	132.500
27.979	73.991	21.555	11.475	135.000
28.551	75.308	21.954	11.687	137.500
29.122	76.625	22.353	11.900	140.000
29.695	77.941	22.752	12.112	142.500
30.266	79.258	23.151	12.325	145.000
30.838	80.575	23.550	12.537	147.500
31.409	81.891	23.950	12.750	150.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
31.981	83.208	24.349	12.962	152.500
32.552	84.525	24.748	13.175	155.000
33.125	85.841	25.147	13.387	157.500
33.696	87.158	25.546	13.600	160.000
34.268	88.475	25.945	13.812	162.500
34.838	89.792	26.345	14.025	165.000
35.411	91.108	26.744	14.237	167.500
35.982	92.425	27.143	14.450	170.000
36.554	93.742	27.542	14.662	172.500
37.126	95.058	27.941	14.875	175.000
37.698	96.375	28.340	15.087	177.500
38.269	97.692	28.739	15.300	180.000
38.841	99.008	29.139	15.512	182.500
39.412	100.325	29.538	15.725	185.000
39.984	101.642	29.937	15.937	187.500
40.556	102.958	30.336	16.150	190.000
41.128	104.275	30.735	16.362	192.500
41.699	105.592	31.134	16.575	195.000
42.270	106.909	31.534	16.787	197.500
42.842	108.225	31.933	17.000	200.000
43.985	110.859	32.731	17.425	205.000
45.129	113.492	33.529	17.850	210.000
46.272	116.125	34.328	18.275	215.000
47.415	118.759	35.126	18.700	220.000
48.559	121.392	35.924	19.125	225.000
49.701	124.026	36.723	19.550	230.000
50.845	126.659	37.521	19.975	235.000
51.989	129.292	38.319	20.400	240.000
53.131	131.926	39.118	20.825	245.000
54.275	134.559	39.916	21.250	250.000
55.419	137.192	40.714	21.675	255.000
56.561	139.826	41.513	22.100	260.000
57.705	142.459	42.311	22.525	265.000
58.848	145.093	43.109	22.950	270.000
59.991	147.726	43.908	23.375	275.000
61.135	150.359	44.706	23.800	280.000
62.278	152.993	45.504	24.225	285.000
63.421	155.626	46.303	24.650	290.000
64.564	158.260	47.101	25.075	295.000
65.708	160.893	47.899	25.500	300.000
67.994	166.160	49.496	26.350	310.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A m m o n t a r e		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
70.282	171.426	51.092	27.200	320.000
72.568	176.693	52.689	28.050	330.000
74.854	181.960	54.286	28.900	340.000
77.141	187.227	55.882	29.750	350.000
79.427	192.494	57.479	30.600	360.000
81.714	197.760	59.076	31.450	370.000
84.001	203.027	60.672	32.300	380.000
86.287	208.294	62.269	33.150	390.000
88.573	213.561	63.866	34.000	400.000
90.861	218.827	65.462	34.850	410.000
93.147	224.094	67.059	35.700	420.000
95.434	229.361	68.655	36.550	430.000
97.720	234.628	70.252	37.400	440.000
100.007	239.894	71.849	38.250	450.000
102.294	245.161	73.445	39.100	460.000
104.580	250.428	75.042	39.950	470.000
106.866	255.695	76.639	40.800	480.000
109.154	260.961	78.235	41.650	490.000
111.440	266.228	79.832	42.500	500.000

TABELLA ALLEGATO B

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
20.901	9.312	6.387	3.400	40.000
21.946	9.778	6.706	3.570	42.000
22.992	10.243	7.025	3.740	44.000
24.036	10.709	7.345	3.910	46.000
25.082	11.174	7.664	4.080	48.000
26.127	11.640	7.983	4.250	50.000
27.171	12.106	8.303	4.420	52.000
28.217	12.571	8.622	4.590	54.000
29.262	13.037	8.941	4.760	56.000
30.307	13.502	9.261	4.930	58.000
31.352	13.968	9.580	5.100	60.000
32.397	14.434	9.899	5.270	62.000
33.443	14.899	10.218	5.440	64.000
34.487	15.365	10.538	5.610	66.000
35.533	15.830	10.857	5.780	68.000
36.578	16.296	11.176	5.950	70.000
37.622	16.762	11.496	6.120	72.000
38.668	17.227	11.815	6.290	74.000
39.713	17.693	12.134	6.460	76.000
40.758	18.158	12.454	6.630	78.000
41.803	18.624	12.773	6.800	80.000
42.848	19.090	13.092	6.970	82.000
43.893	19.555	13.412	7.140	84.000
44.938	20.021	13.731	7.310	86.000
45.984	20.486	14.050	7.480	88.000
47.028	20.952	14.370	7.650	90.000
48.073	21.418	14.689	7.820	92.000
49.119	21.883	15.008	7.990	94.000
50.163	22.349	15.328	8.160	96.000
51.209	22.814	15.647	8.330	98.000
52.254	23.280	15.966	8.500	100.000
53.298	23.746	16.286	8.670	102.000
54.344	24.211	16.605	8.840	104.000
55.389	24.677	16.924	9.010	106.000
56.434	25.142	17.244	9.180	108.000
57.479	25.608	17.563	9.350	110.000
58.524	26.074	17.882	9.520	112.000
59.569	26.539	18.202	9.690	114.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
60.614	27.005	18.521	9.860	116.000
61.660	27.470	18.840	10.030	118.000
62.704	27.936	19.160	10.200	120.000
63.749	28.402	19.479	10.370	122.000
64.795	28.867	19.798	10.540	124.000
65.839	29.333	20.118	10.710	126.000
66.885	29.798	20.437	10.880	128.000
67.930	30.264	20.756	11.050	130.000
68.974	30.730	21.076	11.220	132.000
70.020	31.195	21.395	11.390	134.000
71.065	31.661	21.714	11.560	136.000
72.110	32.126	22.034	11.730	138.000
73.155	32.592	22.353	11.900	140.000
74.200	33.058	22.672	12.070	142.000
75.245	33.523	22.992	12.240	144.000
76.290	33.989	23.311	12.410	146.000
77.336	34.454	23.630	12.580	148.000
78.380	34.920	23.950	12.750	150.000
79.425	35.386	24.269	12.920	152.000
80.471	35.851	24.588	13.090	154.000
81.515	36.317	24.908	13.260	156.000
82.561	36.782	25.227	13.430	158.000
83.606	37.248	25.546	13.600	160.000
84.650	37.714	25.866	13.770	162.000
85.696	38.179	26.185	13.940	164.000
86.741	38.645	26.504	14.110	166.000
87.786	39.110	26.824	14.280	168.000
88.831	39.576	27.143	14.450	170.000
89.876	40.042	27.462	14.620	172.000
90.921	40.507	27.782	14.790	174.000
91.966	40.973	28.101	14.960	176.000
93.012	41.438	28.420	15.130	178.000
94.057	41.904	28.739	15.300	180.000
95.101	42.370	29.059	15.470	182.000
96.147	42.835	29.378	15.640	184.000
97.192	43.301	29.697	15.810	186.000
98.237	43.766	30.017	15.980	188.000
99.282	44.232	30.336	16.150	190.000
100.327	44.698	30.655	16.320	192.000
101.372	45.163	30.975	16.490	194.000
102.417	45.629	31.294	16.660	196.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
103.463	46.094	31.613	16.830	198.000
104.507	46.560	31.933	17.000	200.000
109.733	48.888	33.529	17.850	210.000
114.958	51.216	35.126	18.700	220.000
120.183	53.544	36.723	19.550	230.000
125.409	55.872	38.319	20.400	240.000
130.634	58.200	39.916	21.250	250.000
135.859	60.528	41.513	22.100	260.000
141.085	62.856	43.109	22.950	270.000
146.310	65.184	44.706	23.800	280.000
151.535	67.512	46.303	24.650	290.000
156.761	69.840	47.899	25.500	300.000
161.986	72.168	49.496	26.350	310.000
167.212	74.496	51.092	27.200	320.000
172.437	76.824	52.689	28.050	330.000
177.662	79.152	54.286	28.900	340.000
182.888	81.480	55.882	29.750	350.000
188.113	83.808	57.479	30.600	360.000
193.338	86.136	59.076	31.450	370.000
198.564	88.464	60.672	32.300	380.000
203.789	90.792	62.269	33.150	390.000
209.014	93.120	63.866	34.000	400.000
214.240	95.448	65.462	34.850	410.000
219.465	97.776	67.059	35.700	420.000
224.691	100.104	68.655	36.550	430.000
229.916	102.432	70.252	37.400	440.000
235.141	104.760	71.849	38.250	450.000
240.367	107.088	73.445	39.100	460.000
245.592	109.416	75.042	39.950	470.000
250.817	111.744	76.639	40.800	480.000
256.043	114.072	78.235	41.650	490.000
261.268	116.400	79.832	42.500	500.000
271.719	121.056	83.025	44.200	520.000
282.170	125.712	86.218	45.900	540.000
292.620	130.368	89.412	47.600	560.000
303.071	135.024	92.605	49.300	580.000
313.522	139.680	95.798	51.000	600.000
323.972	144.336	98.992	52.700	620.000
334.423	148.992	102.185	54.400	640.000
344.874	153.648	105.378	56.100	660.000
355.325	158.304	108.571	57.800	680.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
365.775	162.960	111.765	59.500	700.000
376.226	167.616	114.958	61.200	720.000
386.677	172.272	118.151	62.900	740.000
397.127	176.928	121.345	64.600	760.000
407.578	181.584	124.538	66.300	780.000
418.029	186.240	127.731	68.000	800.000
428.480	190.896	130.924	69.700	820.000
438.930	195.552	134.118	71.400	840.000
449.381	200.208	137.311	73.100	860.000
459.832	204.864	140.504	74.800	880.000
470.283	209.520	143.697	76.500	900.000
480.733	214.176	146.891	78.200	920.000
491.184	218.832	150.084	79.900	940.000
501.635	223.488	153.277	81.600	960.000
512.085	228.144	156.471	83.300	980.000
522.536	232.800	159.664	85.000	1.000.000
532.987	237.456	162.857	86.700	1.020.000
543.438	242.112	166.050	88.400	1.040.000
553.888	246.768	169.244	90.100	1.060.000
564.339	251.424	172.437	91.800	1.080.000
574.790	256.080	175.630	93.500	1.100.000
585.240	260.736	178.824	95.200	1.120.000
595.691	265.392	182.017	96.900	1.140.000
606.142	270.048	185.210	98.600	1.160.000
616.593	274.704	188.403	100.300	1.180.000
627.043	279.360	191.597	102.000	1.200.000
637.494	284.016	194.790	103.700	1.220.000
647.945	288.672	197.983	105.400	1.240.000
658.396	293.328	201.176	107.100	1.260.000
668.846	297.984	204.370	108.800	1.280.000
679.297	302.640	207.563	110.500	1.300.000
689.748	307.296	210.756	112.200	1.320.000
700.198	311.952	213.950	113.900	1.340.000
710.649	316.608	217.143	115.600	1.360.000
721.100	321.264	220.336	117.300	1.380.000
731.551	325.920	223.529	119.000	1.400.000
742.001	330.576	226.723	120.700	1.420.000
752.452	335.232	229.916	122.400	1.440.000
762.903	339.888	233.109	124.100	1.460.000
773.353	344.544	236.303	125.800	1.480.000
783.804	349.200	239.496	127.500	1.500.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
794.255	353.856	242.689	129.200	1.520.000
804.706	358.512	245.882	130.900	1.540.000
815.156	363.168	249.076	132.600	1.560.000
825.607	367.824	252.269	134.300	1.580.000
836.058	372.480	255.462	136.000	1.600.000
846.509	377.136	258.655	137.700	1.620.000
856.959	381.792	261.849	139.400	1.640.000
867.410	386.448	265.042	141.100	1.660.000
877.861	391.104	268.235	142.800	1.680.000
888.311	395.760	271.429	144.500	1.700.000
898.762	400.416	274.622	146.200	1.720.000
909.213	405.072	277.815	147.900	1.740.000
919.664	409.728	281.008	149.600	1.760.000
930.114	414.384	284.202	151.300	1.780.000
940.565	419.040	287.395	153.000	1.800.000
951.016	423.696	290.588	154.700	1.820.000
961.466	428.352	293.782	156.400	1.840.000
971.917	433.008	296.975	158.100	1.860.000
982.368	437.664	300.168	159.800	1.880.000
992.819	442.320	303.361	161.500	1.900.000
1.003.269	446.976	306.555	163.200	1.920.000
1.013.720	451.632	309.748	164.900	1.940.000
1.024.171	456.288	312.941	166.600	1.960.000
1.034.622	460.944	316.134	168.300	1.980.000
1.045.072	465.600	319.328	170.000	2.000.000
1.097.326	488.880	335.294	178.500	2.100.000
1.149.579	512.160	351.261	187.000	2.200.000
1.201.833	535.440	367.227	195.500	2.300.000
1.254.087	558.720	383.193	204.000	2.400.000
1.306.340	582.000	399.160	212.500	2.500.000
1.358.594	605.280	415.126	221.000	2.600.000
1.410.848	628.560	431.092	229.500	2.700.000
1.463.101	651.840	447.059	238.000	2.800.000
1.515.355	675.120	463.025	246.500	2.900.000
1.567.608	698.400	478.992	255.000	3.000.000
1.619.862	721.680	494.958	263.500	3.100.000
1.672.116	744.960	510.924	272.000	3.200.000
1.724.369	768.240	526.891	280.500	3.300.000
1.776.623	791.520	542.857	289.000	3.400.000
1.828.876	814.800	558.824	297.500	3.500.000
1.881.130	838.080	574.790	306.000	3.600.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.933.384	861.360	590.756	314.500	3.700.000
1.985.637	884.640	606.723	323.000	3.800.000
2.037.891	907.920	622.689	331.500	3.900.000
2.090.145	931.200	638.655	340.000	4.000.000
2.142.398	954.480	654.622	348.500	4.100.000
2.194.652	977.760	670.588	357.000	4.200.000
2.246.905	1.001.040	686.555	365.500	4.300.000
2.299.159	1.024.320	702.521	374.000	4.400.000
2.351.413	1.047.600	718.487	382.500	4.500.000
2.403.666	1.070.880	734.454	391.000	4.600.000
2.455.920	1.094.160	750.420	399.500	4.700.000
2.508.173	1.117.440	766.387	408.000	4.800.000
2.560.427	1.140.720	782.353	416.500	4.900.000
2.612.681	1.164.000	798.319	425.000	5.000.000
2.664.934	1.187.280	814.286	433.500	5.100.000
2.717.188	1.210.560	830.252	442.000	5.200.000
2.769.442	1.233.840	846.218	450.500	5.300.000
2.821.695	1.257.120	862.185	459.000	5.400.000
2.873.949	1.280.400	878.151	467.500	5.500.000
2.926.202	1.303.680	894.118	476.000	5.600.000
2.978.456	1.326.960	910.084	484.500	5.700.000
3.030.710	1.350.240	926.050	493.000	5.800.000
3.082.963	1.373.520	942.017	501.500	5.900.000
3.135.217	1.396.800	957.983	510.000	6.000.000
3.187.470	1.420.080	973.950	518.500	6.100.000
3.239.724	1.443.360	989.916	527.000	6.200.000
3.291.978	1.466.640	1.005.882	535.500	6.300.000
3.344.231	1.489.920	1.021.849	544.000	6.400.000
3.396.485	1.513.200	1.037.815	552.500	6.500.000
3.448.738	1.536.480	1.053.782	561.000	6.600.000
3.500.992	1.559.760	1.069.748	569.500	6.700.000
3.553.246	1.583.040	1.085.714	578.000	6.800.000
3.605.499	1.606.320	1.101.681	586.500	6.900.000
3.657.753	1.629.600	1.117.647	595.000	7.000.000
3.710.007	1.652.880	1.133.613	603.500	7.100.000
3.762.260	1.676.160	1.149.580	612.000	7.200.000
3.814.514	1.699.440	1.165.546	620.500	7.300.000
3.866.767	1.722.720	1.181.513	629.000	7.400.000
3.919.021	1.746.000	1.197.479	637.500	7.500.000
3.971.275	1.769.280	1.213.445	646.000	7.600.000
4.023.528	1.792.560	1.229.412	654.500	7.700.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A m m o n t a r e		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.075.782	1.815.840	1.245.378	663.000	7.800.000
4.128.035	1.839.120	1.261.345	671.500	7.900.000
4.180.289	1.862.400	1.277.311	680.000	8.000.000
4.232.543	1.885.680	1.293.277	688.500	8.100.000
4.284.796	1.908.960	1.309.244	697.000	8.200.000
4.337.050	1.932.240	1.325.210	705.500	8.300.000
4.389.304	1.955.520	1.341.176	714.000	8.400.000
4.441.557	1.978.800	1.357.143	722.500	8.500.000
4.493.811	2.002.080	1.373.109	731.000	8.600.000
4.546.064	2.025.360	1.389.076	739.500	8.700.000
4.598.318	2.048.640	1.405.042	748.000	8.800.000
4.650.572	2.071.920	1.421.008	756.500	8.900.000
4.702.825	2.095.200	1.436.975	765.000	9.000.000
4.755.079	2.118.480	1.452.941	773.500	9.100.000
4.807.332	2.141.760	1.468.908	782.000	9.200.000
4.859.586	2.165.040	1.484.874	790.500	9.300.000
4.911.840	2.188.320	1.500.840	799.000	9.400.000
4.964.093	2.211.600	1.516.807	807.500	9.500.000
5.016.347	2.234.880	1.532.773	816.000	9.600.000
5.068.601	2.258.160	1.548.739	824.500	9.700.000
5.120.854	2.281.440	1.564.706	833.000	9.800.000
5.173.108	2.304.720	1.580.672	841.500	9.900.000
5.225.361	2.328.000	1.596.639	850.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO C

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.301	18.912	6.387	3.400	40.000
11.866	19.858	6.706	3.570	42.000
12.432	20.803	7.025	3.740	44.000
12.996	21.749	7.345	3.910	46.000
13.562	22.694	7.664	4.080	48.000
14.127	23.640	7.983	4.250	50.000
14.691	24.586	8.303	4.420	52.000
15.257	25.531	8.622	4.590	54.000
15.822	26.477	8.941	4.760	56.000
16.387	27.422	9.261	4.930	58.000
16.952	28.368	9.580	5.100	60.000
17.517	29.314	9.899	5.270	62.000
18.083	30.259	10.218	5.440	64.000
18.647	31.205	10.538	5.610	66.000
19.213	32.150	10.857	5.780	68.000
19.778	33.096	11.176	5.950	70.000
20.342	34.042	11.496	6.120	72.000
20.908	34.987	11.815	6.290	74.000
21.473	35.933	12.134	6.460	76.000
22.038	36.878	12.454	6.630	78.000
22.603	37.824	12.773	6.800	80.000
23.168	38.770	13.092	6.970	82.000
23.733	39.715	13.412	7.140	84.000
24.298	40.661	13.731	7.310	86.000
24.864	41.606	14.050	7.480	88.000
25.428	42.552	14.370	7.650	90.000
25.993	43.498	14.689	7.820	92.000
26.559	44.443	15.008	7.990	94.000
27.123	45.389	15.328	8.160	96.000
27.689	46.334	15.647	8.330	98.000
28.254	47.280	15.966	8.500	100.000
28.818	48.226	16.286	8.670	102.000
29.384	49.171	16.605	8.840	104.000
29.949	50.117	16.924	9.010	106.000
30.514	51.062	17.244	9.180	108.000
31.079	52.008	17.563	9.350	110.000
31.644	52.954	17.882	9.520	112.000
32.209	53.899	18.202	9.690	114.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
32.774	54.845	18.521	9.860	116.000
33.340	55.790	18.840	10.030	118.000
33.904	56.736	19.160	10.200	120.000
34.469	57.682	19.479	10.370	122.000
35.035	58.627	19.798	10.540	124.000
35.599	59.573	20.118	10.710	126.000
36.165	60.518	20.437	10.880	128.000
36.730	61.464	20.756	11.050	130.000
37.294	62.410	21.076	11.220	132.000
37.860	63.355	21.395	11.390	134.000
38.425	64.301	21.714	11.560	136.000
38.990	65.246	22.034	11.730	138.000
39.555	66.192	22.353	11.900	140.000
40.120	67.138	22.672	12.070	142.000
40.685	68.083	22.992	12.240	144.000
41.250	69.029	23.311	12.410	146.000
41.816	69.974	23.630	12.580	148.000
42.380	70.920	23.950	12.750	150.000
42.945	71.866	24.269	12.920	152.000
43.511	72.811	24.588	13.090	154.000
44.075	73.757	24.908	13.260	156.000
44.641	74.702	25.227	13.430	158.000
45.206	75.648	25.546	13.600	160.000
45.770	76.594	25.866	13.770	162.000
46.336	77.539	26.185	13.940	164.000
46.901	78.485	26.504	14.110	166.000
47.466	79.430	26.824	14.280	168.000
48.031	80.376	27.143	14.450	170.000
48.596	81.322	27.462	14.620	172.000
49.161	82.267	27.782	14.790	174.000
49.726	83.213	28.101	14.960	176.000
50.292	84.158	28.420	15.130	178.000
50.857	85.104	28.739	15.300	180.000
51.421	86.050	29.059	15.470	182.000
51.987	86.995	29.378	15.640	184.000
52.552	87.941	29.697	15.810	186.000
53.117	88.886	30.017	15.980	188.000
53.682	89.832	30.336	16.150	190.000
54.247	90.778	30.655	16.320	192.000
54.812	91.723	30.975	16.490	194.000
55.377	92.669	31.294	16.660	196.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
55.943	93.614	31.613	16.830	198.000
56.507	94.560	31.933	17.000	200.000
59.333	99.288	33.529	17.850	210.000
62.158	104.016	35.126	18.700	220.000
64.983	108.744	36.723	19.550	230.000
67.809	113.472	38.319	20.400	240.000
70.634	118.200	39.916	21.250	250.000
73.459	122.928	41.513	22.100	260.000
76.285	127.656	43.109	22.950	270.000
79.110	132.384	44.706	23.800	280.000
81.935	137.112	46.303	24.650	290.000
84.761	141.840	47.899	25.500	300.000
87.586	146.568	49.496	26.350	310.000
90.412	151.296	51.092	27.200	320.000
93.237	156.024	52.689	28.050	330.000
96.062	160.752	54.286	28.900	340.000
98.888	165.480	55.882	29.750	350.000
101.713	170.208	57.479	30.600	360.000
104.538	174.936	59.076	31.450	370.000
107.364	179.664	60.672	32.300	380.000
110.189	184.392	62.269	33.150	390.000
113.014	189.120	63.866	34.000	400.000
115.840	193.848	65.462	34.850	410.000
118.665	198.576	67.059	35.700	420.000
121.491	203.304	68.655	36.550	430.000
124.316	208.032	70.252	37.400	440.000
127.141	212.760	71.849	38.250	450.000
129.967	217.488	73.445	39.100	460.000
132.792	222.216	75.042	39.950	470.000
135.617	226.944	76.639	40.800	480.000
138.443	231.672	78.235	41.650	490.000
141.268	236.400	79.832	42.500	500.000
146.919	245.856	83.025	44.200	520.000
152.570	255.312	86.218	45.900	540.000
158.220	264.768	89.412	47.600	560.000
163.871	274.224	92.605	49.300	580.000
169.522	283.680	95.798	51.000	600.000
175.172	293.136	98.992	52.700	620.000
180.823	302.592	102.185	54.400	640.000
186.474	312.048	105.378	56.100	660.000
192.125	321.504	108.571	57.800	680.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
197.775	330.960	111.765	59.500	700.000
203.426	340.416	114.958	61.200	720.000
209.077	349.872	118.151	62.900	740.000
214.727	359.328	121.345	64.600	760.000
220.378	368.784	124.538	66.300	780.000
226.029	378.240	127.731	68.000	800.000
231.680	387.696	130.924	69.700	820.000
237.330	397.152	134.118	71.400	840.000
242.981	406.608	137.311	73.100	860.000
248.632	416.064	140.504	74.800	880.000
254.283	425.520	143.697	76.500	900.000
259.933	434.976	146.891	78.200	920.000
265.584	444.432	150.084	79.900	940.000
271.235	453.888	153.277	81.600	960.000
276.885	463.344	156.471	83.300	980.000
282.536	472.800	159.664	85.000	1.000.000
288.187	482.256	162.857	86.700	1.020.000
293.838	491.712	166.050	88.400	1.040.000
299.488	501.168	169.244	90.100	1.060.000
305.139	510.624	172.437	91.800	1.080.000
310.790	520.080	175.630	93.500	1.100.000
316.440	529.536	178.824	95.200	1.120.000
322.091	538.992	182.017	96.900	1.140.000
327.742	548.448	185.210	98.600	1.160.000
333.393	557.904	188.403	100.300	1.180.000
339.043	567.360	191.597	102.000	1.200.000
344.694	576.816	194.790	103.700	1.220.000
350.345	586.272	197.983	105.400	1.240.000
355.996	595.728	201.176	107.100	1.260.000
361.646	605.184	204.370	108.800	1.280.000
367.297	614.640	207.563	110.500	1.300.000
372.948	624.096	210.756	112.200	1.320.000
378.598	633.552	213.950	113.900	1.340.000
384.249	643.008	217.143	115.600	1.360.000
389.900	652.464	220.336	117.300	1.380.000
395.551	661.920	223.529	119.000	1.400.000
401.201	671.376	226.723	120.700	1.420.000
406.852	680.832	229.916	122.400	1.440.000
412.503	690.288	233.109	124.100	1.460.000
418.153	699.744	236.303	125.800	1.480.000
423.804	709.200	239.496	127.500	1.500.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
429.455	718.656	242.689	129.200	1.520.000
435.106	728.112	245.882	130.900	1.540.000
440.756	737.568	249.076	132.600	1.560.000
446.407	747.024	252.269	134.300	1.580.000
452.058	756.480	255.462	136.000	1.600.000
457.709	765.936	258.655	137.700	1.620.000
463.359	775.392	261.849	139.400	1.640.000
469.010	784.848	265.042	141.100	1.660.000
474.661	794.304	268.235	142.800	1.680.000
480.311	803.760	271.429	144.500	1.700.000
485.962	813.216	274.622	146.200	1.720.000
491.613	822.672	277.815	147.900	1.740.000
497.264	832.128	281.008	149.600	1.760.000
502.914	841.584	284.202	151.300	1.780.000
508.565	851.040	287.395	153.000	1.800.000
514.216	860.496	290.588	154.700	1.820.000
519.866	869.952	293.782	156.400	1.840.000
525.517	879.408	296.975	158.100	1.860.000
531.168	888.864	300.168	159.800	1.880.000
536.819	898.320	303.361	161.500	1.900.000
542.469	907.776	306.555	163.200	1.920.000
548.120	917.232	309.748	164.900	1.940.000
553.771	926.688	312.941	166.600	1.960.000
559.422	936.144	316.134	168.300	1.980.000
565.072	945.600	319.328	170.000	2.000.000
593.326	992.880	335.294	178.500	2.100.000
621.579	1.040.160	351.261	187.000	2.200.000
649.833	1.087.440	367.227	195.500	2.300.000
678.087	1.134.720	383.193	204.000	2.400.000
706.340	1.182.000	399.160	212.500	2.500.000
734.594	1.229.280	415.126	221.000	2.600.000
762.848	1.276.560	431.092	229.500	2.700.000
791.101	1.323.840	447.059	238.000	2.800.000
819.355	1.371.120	463.025	246.500	2.900.000
847.608	1.418.400	478.992	255.000	3.000.000
875.862	1.465.680	494.958	263.500	3.100.000
904.116	1.512.960	510.924	272.000	3.200.000
932.369	1.560.240	526.891	280.500	3.300.000
960.623	1.607.520	542.857	289.000	3.400.000
988.876	1.654.800	558.824	297.500	3.500.000
1.017.130	1.702.080	574.790	306.000	3.600.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.045.384	1.749.360	590.756	314.500	3.700.000
1.073.637	1.796.640	606.723	323.000	3.800.000
1.101.891	1.843.920	622.689	331.500	3.900.000
1.130.145	1.891.200	638.655	340.000	4.000.000
1.158.398	1.938.480	654.622	348.500	4.100.000
1.186.652	1.985.760	670.588	357.000	4.200.000
1.214.905	2.033.040	686.555	365.500	4.300.000
1.243.159	2.080.320	702.521	374.000	4.400.000
1.271.413	2.127.600	718.487	382.500	4.500.000
1.299.666	2.174.880	734.454	391.000	4.600.000
1.327.920	2.222.160	750.420	399.500	4.700.000
1.356.173	2.269.440	766.387	408.000	4.800.000
1.384.427	2.316.720	782.353	416.500	4.900.000
1.412.681	2.364.000	798.319	425.000	5.000.000
1.440.934	2.411.280	814.286	433.500	5.100.000
1.469.188	2.458.560	830.252	442.000	5.200.000
1.497.442	2.505.840	846.218	450.500	5.300.000
1.525.695	2.553.120	862.185	459.000	5.400.000
1.553.949	2.600.400	878.151	467.500	5.500.000
1.582.202	2.647.680	894.118	476.000	5.600.000
1.610.456	2.694.960	910.084	484.500	5.700.000
1.638.710	2.742.240	926.050	493.000	5.800.000
1.666.963	2.789.520	942.017	501.500	5.900.000
1.695.217	2.836.800	957.983	510.000	6.000.000
1.723.470	2.884.080	973.950	518.500	6.100.000
1.751.724	2.931.360	989.916	527.000	6.200.000
1.779.978	2.978.640	1.005.882	535.500	6.300.000
1.808.231	3.025.920	1.021.849	544.000	6.400.000
1.836.485	3.073.200	1.037.815	552.500	6.500.000
1.864.738	3.120.480	1.053.782	561.000	6.600.000
1.892.992	3.167.760	1.069.748	569.500	6.700.000
1.921.246	3.215.040	1.085.714	578.000	6.800.000
1.949.499	3.262.320	1.101.681	586.500	6.900.000
1.977.753	3.309.600	1.117.647	595.000	7.000.000
2.006.007	3.356.880	1.133.613	603.500	7.100.000
2.034.260	3.404.160	1.149.580	612.000	7.200.000
2.062.514	3.451.440	1.165.546	620.500	7.300.000
2.090.767	3.498.720	1.181.513	629.000	7.400.000
2.119.021	3.546.000	1.197.479	637.500	7.500.000
2.147.275	3.593.280	1.213.445	646.000	7.600.000
2.175.528	3.640.560	1.229.412	654.500	7.700.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.203.782	3.687.840	1.245.378	663.000	7.800.000
2.232.035	3.735.120	1.261.345	671.500	7.900.000
2.260.289	3.782.400	1.277.311	680.000	8.000.000
2.288.543	3.829.680	1.293.277	688.500	8.100.000
2.316.796	3.876.960	1.309.244	697.000	8.200.000
2.345.050	3.924.240	1.325.210	705.500	8.300.000
2.373.304	3.971.520	1.341.176	714.000	8.400.000
2.401.557	4.018.800	1.357.143	722.500	8.500.000
2.429.811	4.066.080	1.373.109	731.000	8.600.000
2.458.064	4.113.360	1.389.076	739.500	8.700.000
2.486.318	4.160.640	1.405.042	748.000	8.800.000
2.514.572	4.207.920	1.421.008	756.500	8.900.000
2.542.825	4.255.200	1.436.975	765.000	9.000.000
2.571.079	4.302.480	1.452.941	773.500	9.100.000
2.599.332	4.349.760	1.468.908	782.000	9.200.000
2.627.586	4.397.040	1.484.874	790.500	9.300.000
2.655.840	4.444.320	1.500.840	799.000	9.400.000
2.684.093	4.491.600	1.516.807	807.500	9.500.000
2.712.347	4.538.880	1.532.773	816.000	9.600.000
2.740.601	4.586.160	1.548.739	824.500	9.700.000
2.768.854	4.633.440	1.564.706	833.000	9.800.000
2.797.108	4.680.720	1.580.672	841.500	9.900.000
2.825.361	4.728.000	1.596.639	850.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO D

TABACCO DA FUMO

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.101	22.112	6.387	3.400	40.000
8.204	22.388	6.466	3.442	40.500
8.304	22.665	6.546	3.485	41.000
8.406	22.941	6.626	3.527	41.500
8.506	23.218	6.706	3.570	42.000
8.608	23.494	6.786	3.612	42.500
8.709	23.770	6.866	3.655	43.000
8.811	24.047	6.945	3.697	43.500
8.912	24.323	7.025	3.740	44.000
9.013	24.600	7.105	3.782	44.500
9.114	24.876	7.185	3.825	45.000
9.216	25.152	7.265	3.867	45.500
9.316	25.429	7.345	3.910	46.000
9.419	25.705	7.424	3.952	46.500
9.519	25.982	7.504	3.995	47.000
9.621	26.258	7.584	4.037	47.500
9.722	26.534	7.664	4.080	48.000
9.823	26.811	7.744	4.122	48.500
9.924	27.087	7.824	4.165	49.000
10.026	27.364	7.903	4.207	49.500
10.127	27.640	7.983	4.250	50.000
10.229	27.916	8.063	4.292	50.500
10.329	28.193	8.143	4.335	51.000
10.431	28.469	8.223	4.377	51.500
10.531	28.746	8.303	4.420	52.000
10.634	29.022	8.382	4.462	52.500
10.735	29.298	8.462	4.505	53.000
10.836	29.575	8.542	4.547	53.500
10.937	29.851	8.622	4.590	54.000
11.038	30.128	8.702	4.632	54.500
11.139	30.404	8.782	4.675	55.000
11.242	30.680	8.861	4.717	55.500
11.342	30.957	8.941	4.760	56.000
11.444	31.233	9.021	4.802	56.500
11.544	31.510	9.101	4.845	57.000
11.646	31.786	9.181	4.887	57.500
11.747	32.062	9.261	4.930	58.000
11.849	32.339	9.340	4.972	58.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.950	32.615	9.420	5.015	59.000
12.051	32.892	9.500	5.057	59.500
12.152	33.168	9.580	5.100	60.000
12.254	33.444	9.660	5.142	60.500
12.355	33.721	9.739	5.185	61.000
12.457	33.997	9.819	5.227	61.500
12.557	34.274	9.899	5.270	62.000
12.659	34.550	9.979	5.312	62.500
12.760	34.826	10.059	5.355	63.000
12.861	35.103	10.139	5.397	63.500
12.963	35.379	10.218	5.440	64.000
13.064	35.656	10.298	5.482	64.500
13.165	35.932	10.378	5.525	65.000
13.267	36.208	10.458	5.567	65.500
13.367	36.485	10.538	5.610	66.000
13.469	36.761	10.618	5.652	66.500
13.570	37.038	10.697	5.695	67.000
13.672	37.314	10.777	5.737	67.500
13.773	37.590	10.857	5.780	68.000
13.874	37.867	10.937	5.822	68.500
13.975	38.143	11.017	5.865	69.000
14.076	38.420	11.097	5.907	69.500
14.178	38.696	11.176	5.950	70.000
14.280	38.972	11.256	5.992	70.500
14.380	39.249	11.336	6.035	71.000
14.482	39.525	11.416	6.077	71.500
14.582	39.802	11.496	6.120	72.000
14.684	40.078	11.576	6.162	72.500
14.786	40.354	11.655	6.205	73.000
14.887	40.631	11.735	6.247	73.500
14.988	40.907	11.815	6.290	74.000
15.089	41.184	11.895	6.332	74.500
15.190	41.460	11.975	6.375	75.000
15.292	41.736	12.055	6.417	75.500
15.393	42.013	12.134	6.460	76.000
15.495	42.289	12.214	6.502	76.500
15.595	42.566	12.294	6.545	77.000
15.697	42.842	12.374	6.587	77.500
15.798	43.118	12.454	6.630	78.000
15.899	43.395	12.534	6.672	78.500
16.001	43.671	12.613	6.715	79.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
16.102	43.948	12.693	6.757	79.500
16.203	44.224	12.773	6.800	80.000
16.305	44.500	12.853	6.842	80.500
16.405	44.777	12.933	6.885	81.000
16.507	45.053	13.013	6.927	81.500
16.608	45.330	13.092	6.970	82.000
16.710	45.606	13.172	7.012	82.500
16.811	45.882	13.252	7.055	83.000
16.912	46.159	13.332	7.097	83.500
17.013	46.435	13.412	7.140	84.000
17.114	46.712	13.492	7.182	84.500
17.216	46.988	13.571	7.225	85.000
17.318	47.264	13.651	7.267	85.500
17.418	47.541	13.731	7.310	86.000
17.520	47.817	13.811	7.352	86.500
17.620	48.094	13.891	7.395	87.000
17.722	48.370	13.971	7.437	87.500
17.824	48.646	14.050	7.480	88.000
17.925	48.923	14.130	7.522	88.500
18.026	49.199	14.210	7.565	89.000
18.127	49.476	14.290	7.607	89.500
18.228	49.752	14.370	7.650	90.000
18.330	50.028	14.450	7.692	90.500
18.431	50.305	14.529	7.735	91.000
18.533	50.581	14.609	7.777	91.500
18.633	50.858	14.689	7.820	92.000
18.735	51.134	14.769	7.862	92.500
18.836	51.410	14.849	7.905	93.000
18.937	51.687	14.929	7.947	93.500
19.039	51.963	15.008	7.990	94.000
19.140	52.240	15.088	8.032	94.500
19.241	52.516	15.168	8.075	95.000
19.343	52.792	15.248	8.117	95.500
19.443	53.069	15.328	8.160	96.000
19.545	53.345	15.408	8.202	96.500
19.646	53.622	15.487	8.245	97.000
19.748	53.898	15.567	8.287	97.500
19.849	54.174	15.647	8.330	98.000
19.950	54.451	15.727	8.372	98.500
20.051	54.727	15.807	8.415	99.000
20.152	55.004	15.887	8.457	99.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	A m m o n t a r e		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
20.254	55.280	15.966	8.500	100.000
20.456	55.833	16.126	8.585	101.000
20.658	56.386	16.286	8.670	102.000
20.862	56.938	16.445	8.755	103.000
21.064	57.491	16.605	8.840	104.000
21.266	58.044	16.765	8.925	105.000
21.469	58.597	16.924	9.010	106.000
21.671	59.150	17.084	9.095	107.000
21.874	59.702	17.244	9.180	108.000
22.077	60.255	17.403	9.265	109.000
22.279	60.808	17.563	9.350	110.000
22.481	61.361	17.723	9.435	111.000
22.684	61.914	17.882	9.520	112.000
22.887	62.466	18.042	9.605	113.000
23.089	63.019	18.202	9.690	114.000
23.292	63.572	18.361	9.775	115.000
23.494	64.125	18.521	9.860	116.000
23.696	64.678	18.681	9.945	117.000
23.900	65.230	18.840	10.030	118.000
24.102	65.783	19.000	10.115	119.000
24.304	66.336	19.160	10.200	120.000
24.507	66.889	19.319	10.285	121.000
24.709	67.442	19.479	10.370	122.000
24.912	67.994	19.639	10.455	123.000
25.115	68.547	19.798	10.540	124.000
25.317	69.100	19.958	10.625	125.000
25.519	69.653	20.118	10.710	126.000
25.722	70.206	20.277	10.795	127.000
25.925	70.758	20.437	10.880	128.000
26.127	71.311	20.597	10.965	129.000
26.330	71.864	20.756	11.050	130.000
26.532	72.417	20.916	11.135	131.000
26.734	72.970	21.076	11.220	132.000
26.938	73.522	21.235	11.305	133.000
27.140	74.075	21.395	11.390	134.000
27.342	74.628	21.555	11.475	135.000
27.545	75.181	21.714	11.560	136.000
27.747	75.734	21.874	11.645	137.000
27.950	76.286	22.034	11.730	138.000
28.153	76.839	22.193	11.815	139.000
28.355	77.392	22.353	11.900	140.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
28.557	77.945	22.513	11.985	141.000
28.760	78.498	22.672	12.070	142.000
28.963	79.050	22.832	12.155	143.000
29.165	79.603	22.992	12.240	144.000
29.368	80.156	23.151	12.325	145.000
29.570	80.709	23.311	12.410	146.000
29.772	81.262	23.471	12.495	147.000
29.976	81.814	23.630	12.580	148.000
30.178	82.367	23.790	12.665	149.000
30.380	82.920	23.950	12.750	150.000
30.583	83.473	24.109	12.835	151.000
30.785	84.026	24.269	12.920	152.000
30.988	84.578	24.429	13.005	153.000
31.191	85.131	24.588	13.090	154.000
31.393	85.684	24.748	13.175	155.000
31.595	86.237	24.908	13.260	156.000
31.798	86.790	25.067	13.345	157.000
32.001	87.342	25.227	13.430	158.000
32.203	87.895	25.387	13.515	159.000
32.406	88.448	25.546	13.600	160.000
32.608	89.001	25.706	13.685	161.000
32.810	89.554	25.866	13.770	162.000
33.014	90.106	26.025	13.855	163.000
33.216	90.659	26.185	13.940	164.000
33.418	91.212	26.345	14.025	165.000
33.621	91.765	26.504	14.110	166.000
33.823	92.318	26.664	14.195	167.000
34.026	92.870	26.824	14.280	168.000
34.229	93.423	26.983	14.365	169.000
34.431	93.976	27.143	14.450	170.000
34.633	94.529	27.303	14.535	171.000
34.836	95.082	27.462	14.620	172.000
35.039	95.634	27.622	14.705	173.000
35.241	96.187	27.782	14.790	174.000
35.444	96.740	27.941	14.875	175.000
35.646	97.293	28.101	14.960	176.000
35.848	97.846	28.261	15.045	177.000
36.052	98.398	28.420	15.130	178.000
36.254	98.951	28.580	15.215	179.000
36.457	99.504	28.739	15.300	180.000
36.659	100.057	28.899	15.385	181.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
36.861	100.610	29.059	15.470	182.000
37.065	101.162	29.218	15.555	183.000
37.267	101.715	29.378	15.640	184.000
37.469	102.268	29.538	15.725	185.000
37.672	102.821	29.697	15.810	186.000
37.874	103.374	29.857	15.895	187.000
38.077	103.926	30.017	15.980	188.000
38.280	104.479	30.176	16.065	189.000
38.482	105.032	30.336	16.150	190.000
38.684	105.585	30.496	16.235	191.000
38.887	106.138	30.655	16.320	192.000
39.090	106.690	30.815	16.405	193.000
39.292	107.243	30.975	16.490	194.000
39.495	107.796	31.134	16.575	195.000
39.697	108.349	31.294	16.660	196.000
39.899	108.902	31.454	16.745	197.000
40.103	109.454	31.613	16.830	198.000
40.305	110.007	31.773	16.915	199.000
40.507	110.560	31.933	17.000	200.000
40.710	111.113	32.092	17.085	201.000
40.912	111.666	32.252	17.170	202.000
41.115	112.218	32.412	17.255	203.000
41.318	112.771	32.571	17.340	204.000
41.520	113.324	32.731	17.425	205.000
41.722	113.877	32.891	17.510	206.000
41.925	114.430	33.050	17.595	207.000
42.128	114.982	33.210	17.680	208.000
42.330	115.535	33.370	17.765	209.000
42.533	116.088	33.529	17.850	210.000
42.735	116.641	33.689	17.935	211.000
42.937	117.194	33.849	18.020	212.000
43.141	117.746	34.008	18.105	213.000
43.343	118.299	34.168	18.190	214.000
43.545	118.852	34.328	18.275	215.000
43.748	119.405	34.487	18.360	216.000
43.950	119.958	34.647	18.445	217.000
44.153	120.510	34.807	18.530	218.000
44.356	121.063	34.966	18.615	219.000
44.558	121.616	35.126	18.700	220.000
44.760	122.169	35.286	18.785	221.000
44.963	122.722	35.445	18.870	222.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendità al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
45.166	123.274	35.605	18.955	223.000
45.368	123.827	35.765	19.040	224.000
45.571	124.380	35.924	19.125	225.000
45.773	124.933	36.084	19.210	226.000
45.975	125.486	36.244	19.295	227.000
46.179	126.038	36.403	19.380	228.000
46.381	126.591	36.563	19.465	229.000
46.583	127.144	36.723	19.550	230.000
46.786	127.697	36.882	19.635	231.000
46.988	128.250	37.042	19.720	232.000
47.191	128.802	37.202	19.805	233.000
47.394	129.355	37.361	19.890	234.000
47.596	129.908	37.521	19.975	235.000
47.798	130.461	37.681	20.060	236.000
48.001	131.014	37.840	20.145	237.000
48.204	131.566	38.000	20.230	238.000
48.406	132.119	38.160	20.315	239.000
48.609	132.672	38.319	20.400	240.000
48.811	133.225	38.479	20.485	241.000
49.013	133.778	38.639	20.570	242.000
49.217	134.330	38.798	20.655	243.000
49.419	134.883	38.958	20.740	244.000
49.621	135.436	39.118	20.825	245.000
49.824	135.989	39.277	20.910	246.000
50.026	136.542	39.437	20.995	247.000
50.229	137.094	39.597	21.080	248.000
50.432	137.647	39.756	21.165	249.000
50.634	138.200	39.916	21.250	250.000
50.836	138.753	40.076	21.335	251.000
51.039	139.306	40.235	21.420	252.000
51.242	139.858	40.395	21.505	253.000
51.444	140.411	40.555	21.590	254.000
51.647	140.964	40.714	21.675	255.000
51.849	141.517	40.874	21.760	256.000
52.051	142.070	41.034	21.845	257.000
52.255	142.622	41.193	21.930	258.000
52.457	143.175	41.353	22.015	259.000
52.659	143.728	41.513	22.100	260.000
52.862	144.281	41.672	22.185	261.000
53.064	144.834	41.832	22.270	262.000
53.267	145.386	41.992	22.355	263.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
53.470	145.939	42.151	22.440	264.000
53.672	146.492	42.311	22.525	265.000
53.874	147.045	42.471	22.610	266.000
54.077	147.598	42.630	22.695	267.000
54.280	148.150	42.790	22.780	268.000
54.482	148.703	42.950	22.865	269.000
54.685	149.256	43.109	22.950	270.000
54.887	149.809	43.269	23.035	271.000
55.089	150.362	43.429	23.120	272.000
55.293	150.914	43.588	23.205	273.000
55.495	151.467	43.748	23.290	274.000
55.697	152.020	43.908	23.375	275.000
55.900	152.573	44.067	23.460	276.000
56.102	153.126	44.227	23.545	277.000
56.305	153.678	44.387	23.630	278.000
56.508	154.231	44.546	23.715	279.000
56.710	154.784	44.706	23.800	280.000
56.912	155.337	44.866	23.885	281.000
57.115	155.890	45.025	23.970	282.000
57.318	156.442	45.185	24.055	283.000
57.520	156.995	45.345	24.140	284.000
57.723	157.548	45.504	24.225	285.000
57.925	158.101	45.664	24.310	286.000
58.127	158.654	45.824	24.395	287.000
58.331	159.206	45.983	24.480	288.000
58.533	159.759	46.143	24.565	289.000
58.735	160.312	46.303	24.650	290.000
58.938	160.865	46.462	24.735	291.000
59.140	161.418	46.622	24.820	292.000
59.343	161.970	46.782	24.905	293.000
59.546	162.523	46.941	24.990	294.000
59.748	163.076	47.101	25.075	295.000
59.950	163.629	47.261	25.160	296.000
60.153	164.182	47.420	25.245	297.000
60.356	164.734	47.580	25.330	298.000
60.559	165.287	47.739	25.415	299.000
60.761	165.840	47.899	25.500	300.000
61.774	168.604	48.697	25.925	305.000
62.786	171.368	49.496	26.350	310.000
63.799	174.132	50.294	26.775	315.000
64.812	176.896	51.092	27.200	320.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
65.824	179.660	51.891	27.625	325.000
66.837	182.424	52.689	28.050	330.000
67.850	185.188	53.487	28.475	335.000
68.862	187.952	54.286	28.900	340.000
69.875	190.716	55.084	29.325	345.000
70.888	193.480	55.882	29.750	350.000
71.900	196.244	56.681	30.175	355.000
72.913	199.008	57.479	30.600	360.000
73.926	201.772	58.277	31.025	365.000
74.938	204.536	59.076	31.450	370.000
75.951	207.300	59.874	31.875	375.000
76.964	210.064	60.672	32.300	380.000
77.976	212.828	61.471	32.725	385.000
78.989	215.592	62.269	33.150	390.000
80.002	218.356	63.067	33.575	395.000
81.014	221.120	63.866	34.000	400.000

TABELLA ALLEGATO E

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.925	2.628	1.597	850	10.000
5.910	3.154	1.916	1.020	12.000
6.896	3.679	2.235	1.190	14.000
7.880	4.205	2.555	1.360	16.000
8.866	4.730	2.874	1.530	18.000
9.851	5.256	3.193	1.700	20.000
10.835	5.782	3.513	1.870	22.000
11.821	6.307	3.832	2.040	24.000
12.806	6.833	4.151	2.210	26.000
13.791	7.358	4.471	2.380	28.000
14.776	7.884	4.790	2.550	30.000
15.761	8.410	5.109	2.720	32.000
16.746	8.935	5.429	2.890	34.000
17.731	9.461	5.748	3.060	36.000
18.717	9.986	6.067	3.230	38.000
19.701	10.512	6.387	3.400	40.000
20.686	11.038	6.706	3.570	42.000
21.672	11.563	7.025	3.740	44.000
22.656	12.089	7.345	3.910	46.000
23.642	12.614	7.664	4.080	48.000
24.627	13.140	7.983	4.250	50.000
25.611	13.666	8.303	4.420	52.000
26.597	14.191	8.622	4.590	54.000
27.582	14.717	8.941	4.760	56.000
28.567	15.242	9.261	4.930	58.000
29.552	15.768	9.580	5.100	60.000
30.537	16.294	9.899	5.270	62.000
31.523	16.819	10.218	5.440	64.000
32.507	17.345	10.538	5.610	66.000
33.493	17.870	10.857	5.780	68.000
34.478	18.396	11.176	5.950	70.000
35.462	18.922	11.496	6.120	72.000
36.448	19.447	11.815	6.290	74.000
37.433	19.973	12.134	6.460	76.000
38.418	20.498	12.454	6.630	78.000
39.403	21.024	12.773	6.800	80.000
40.388	21.550	13.092	6.970	82.000
41.373	22.075	13.412	7.140	84.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
42.358	22.601	13.731	7.310	86.000
43.344	23.126	14.050	7.480	88.000
44.328	23.652	14.370	7.650	90.000
45.313	24.178	14.689	7.820	92.000
46.299	24.703	15.008	7.990	94.000
47.283	25.229	15.328	8.160	96.000
48.269	25.754	15.647	8.330	98.000
49.254	26.280	15.966	8.500	100.000
51.716	27.594	16.765	8.925	105.000
54.179	28.908	17.563	9.350	110.000
56.642	30.222	18.361	9.775	115.000
59.104	31.536	19.160	10.200	120.000
61.567	32.850	19.958	10.625	125.000
64.030	34.164	20.756	11.050	130.000
66.492	35.478	21.555	11.475	135.000
68.955	36.792	22.353	11.900	140.000
71.418	38.106	23.151	12.325	145.000
73.880	39.420	23.950	12.750	150.000
76.343	40.734	24.748	13.175	155.000
78.806	42.048	25.546	13.600	160.000
81.268	43.362	26.345	14.025	165.000
83.731	44.676	27.143	14.450	170.000
86.194	45.990	27.941	14.875	175.000
88.657	47.304	28.739	15.300	180.000
91.119	48.618	29.538	15.725	185.000
93.582	49.932	30.336	16.150	190.000
96.045	51.246	31.134	16.575	195.000
98.507	52.560	31.933	17.000	200.000
103.433	55.188	33.529	17.850	210.000
108.358	57.816	35.126	18.700	220.000
113.283	60.444	36.723	19.550	230.000
118.209	63.072	38.319	20.400	240.000
123.134	65.700	39.916	21.250	250.000
128.059	68.328	41.513	22.100	260.000
132.985	70.956	43.109	22.950	270.000
137.910	73.584	44.706	23.800	280.000
142.835	76.212	46.303	24.650	290.000
147.761	78.840	47.899	25.500	300.000
152.686	81.468	49.496	26.350	310.000
157.612	84.096	51.092	27.200	320.000
162.537	86.724	52.689	28.050	330.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
167.462	89.352	54.286	28.900	340.000
172.388	91.980	55.882	29.750	350.000
177.313	94.608	57.479	30.600	360.000
182.238	97.236	59.076	31.450	370.000
187.164	99.864	60.672	32.300	380.000
192.089	102.492	62.269	33.150	390.000
197.014	105.120	63.866	34.000	400.000
201.940	107.748	65.462	34.850	410.000
206.865	110.376	67.059	35.700	420.000
211.791	113.004	68.655	36.550	430.000
216.716	115.632	70.252	37.400	440.000
221.641	118.260	71.849	38.250	450.000
226.567	120.888	73.445	39.100	460.000
231.492	123.516	75.042	39.950	470.000
236.417	126.144	76.639	40.800	480.000
241.343	128.772	78.235	41.650	490.000
246.268	131.400	79.832	42.500	500.000

88A3315

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 31 luglio 1988.

Disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1989-90.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

Veduta la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246;

Veduto il decreto-legge n. 318 convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1989-90, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro il 10 ottobre 1988 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere la spesa entro i limiti ristretti imposti dalla situazione di bilancio e in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, potranno essere prese in esame domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa nonchè a istituzioni di sezioni staccate di scuole magistrali. Saranno, altresì, esaminate richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate con elevata popolazione scolastica dipendenti da scuole o istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente affollati.

Potranno, inoltre, essere prese in considerazione eventuali domande di istituzione di sezioni staccate o sedi coordinate in relazione a particolari e documentate esigenze locali, anche al fine di assicurare in ambito distrettuale ed interdistrettuale la presenza dei diversi indirizzi di istruzione secondaria superiore, con esclusione di quelli particolarmente specializzati.

Saranno esaminate le proposte, presentate secondo le modalità ed i tempi stabiliti con la presente ordinanza ministeriale e avanzate anche direttamente dai provveditori agli studi, di istituzione di nuove sezioni di specializzazione ed indirizzi specializzati, del triennio conclusivo nelle sezioni staccate nelle quali funzioni il biennio iniziale, di nuove sezioni di qualifica e nuovi corsi serali - ad eccezione di quelle proposte non compatibili con le linee di tendenza del processo di riordinamento dell'istruzione secondaria superiore. Si precisa che, in assenza di un incremento delle iscrizioni, l'accoglimento delle richieste è subordinato alla contestuale e progressiva soppressione di corsi già funzionanti. Analogamente verranno esaminate le domande, avanzate dai provveditori agli studi, relative all'istituzione di nuovi corsi post-qualifica.

Per l'anno scolastico 1989-90 non si procederà di regola a nuove istituzioni di conservatori ed accademie in attesa della riforma di tali istituzioni, con eccezione della eventuale concessione dell'autonomia a sezioni staccate dei conservatori.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda, presentata dall'ente locale, ivi comprese le domande di istituzione di nuove specializzazioni in istituti già esistenti, devono essere allegati, e se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 10 ottobre 1988, i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione consiliare dell'ente, relativa alla assunzione degli oneri previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico già sottoposta al controllo dei competenti organi a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, esecutiva secondo le citate disposizioni;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola per cui vengono richiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia o la nuova specializzazione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al pecedente punto 2).

Per il regolare funzionamento della nuova istituzione l'ente locale richiedente è tenuto altresì a garantire espressamente la staticità dell'immobile destinato a sede dell'istituzione e la conformità alle norme di prevenzione degli incendi.

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Nel caso di richiesta di nuove istituzioni di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2, dovrà essere partecipata la disponibilità dell'amministrazione competente a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione concernente gli impegni per la messa a disposizione dei locali, che devono risultare specificamente idonei in relazione alle particolari esigenze delle istituzioni predette; tale convenzione dovrà essere perfezionata prima dell'effettivo funzionamento dell'istituto.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi - Proposte dei consigli scolastici distrettuali - Pareri dei consigli scolastici provinciali - Pareri delle regioni.

Il provveditore agli studi redige il piano delle nuove istituzioni secondo le richieste pervenute e quelle avanzate direttamente ai sensi del precedente art. 1 - comma quarto, distinto per settori di scuole tenendo conto anche delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, predispone un progetto riassuntivo delle priorità e li sottopone, per il parere, al consiglio scolastico provinciale.

Il provveditore agli studi entro il 10 novembre 1988 trasmette al sovrintendente scolastico regionale e interregionale il piano delle istituzioni e il progetto riassuntivo delle priorità corredati dal parere del consiglio scolastico provinciale, dalle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonchè dalle richieste e dalla documentazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e da singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza. Tali schede devono essere scrupolosamente compilate dai competenti uffici in ogni singola parte.

Il provveditore agli studi trasmette, altresì in pari data, alle competenti direzioni generali del Ministero, copia delle richieste di cui all'art. 1, corredate di copia del piano provinciale, del progetto riassuntivo delle priorità, e del proprio motivato parere, segnalando, in particolare, per le richieste di istituzione di nuove scuole coordinate e sezioni staccate, la presumibile consistenza della popolazione scolastica e indicando altresì l'eventuale incidenza su istituti e scuole gravitanti nella zona interessata. Lo stesso provveditore agli studi comunica, inoltre, agli uffici del Ministero interessati l'eventuale assenza di richieste di nuove istituzioni.

Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli piani provinciali in un unico piano regionale diviso per settori di scuole e lo trasmette, corredato da copia delle schede di cui al secondo comma del presente articolo tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 25 novembre 1988.

Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette, corredate del proprio analitico parere, alle direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero, le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al secondo comma nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

La regione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 31 dicembre 1988.

Per gli istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine di priorità dei nuovi insediamenti scolastici, consistenti nella istituzione di nuove scuole coordinate o nuovi istituti derivanti dallo sdoppiamento di istituti professionali già esistenti,

espresso dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 109. Pertanto lo specifico e vincolante ordine di priorità relativo a dette istituzioni deve essere formulato distintamente da quello riguardante il piano generale regionale dell'istruzione professionale.

Art. 5.

Soppressioni - Fusioni - Modificazioni
Trasformazioni di scuole e di istituti in sezioni staccate

Il piano di cui all'articolo precedente deve contenere anche le proposte di soppressione di tutte quelle istituzioni che presentino considerevoli riduzioni del numero degli alunni, in particolare delle classi iniziali, e non diano, pertanto, affidamento per un graduale sviluppo.

In detto piano, devono, parimenti, essere contenute le richieste di fusione di istituti di modeste dimensioni o di sedi staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonché le proposte di trasformazione di scuole e di istituti in sezioni staccate e di modificazioni dell'aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Al fine di procedere gradualmente ad un ridimensionamento del numero delle unità scolastiche, le proposte di cui sopra possono essere formulate direttamente dai provveditori agli studi anche in assenza di iniziative da parte degli enti di cui al precedente art. 1.

Nel formulare le proposte i provveditori agli studi avranno presente, come obiettivo tendenziale del piano di razionalizzazione della rete scolastica, il limite minimo di almeno dodici classi per le scuole medie e di venticinque classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

Il ridimensionamento del numero delle unità scolastiche dovrà essere effettuato senza peraltro ridurre la prestazione dei servizi nel territorio, articolando, ove necessario, le unità scolastiche in sezioni staccate o sedi coordinate.

Il numero delle proposte di soppressione, fusione e trasformazione in sezione staccata o sede coordinata non dovrà comunque essere superiore in ciascuna provincia alle previsioni sulle cessazioni dal servizio dei presidi, dei corrispondenti tipi di scuole o istituti, da collocare a riposo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1989-90.

Per quanto riguarda in particolare le scuole medie, eventuali proposte di soppressione devono comunque garantire la possibilità di frequenza degli alunni in altra scuola, trattandosi di scuola dell'obbligo.

Art. 6.

Trasmissione pareri delle regioni

Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali o all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso.

Nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Art. 7.

Provincia autonoma di Bolzano - Regione Sicilia

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle istituzioni di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica della Provincia autonoma di Bolzano, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, nè a quelle della regione Sicilia, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

Roma, addì 31 luglio 1988

Il Ministro: GALLONI

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1989-90

COMUNE	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato	Numero alunni per classi (5) (6) (7)
Denominazione		1) Domanda	del provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali)	
Abitanti del comune				
Abitanti del distretto		2) Deliberazione di assunzione degli oneri		
Scuole secondarie esistenti nel Comune (2).				
Scuole secondarie esistenti nel distretto (2).				
Scuole secondarie di secondo grado esistenti nella provincia con la stessa specializzazione richiesta (3)		3) Pianta dei locali		
Alunni frequentanti la terza media nell'anno scolastico 1987-88 n.		4) Certificato sanitario		
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti)				
Alunni frequentanti la quinta elementare nella zona di afflusso nell'anno scolastico 1987-88 (4)				

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati. (2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto le scuole medie; - (3) Da compilare solo per le domande di nuove sezioni di qualifica o indirizzi di specializzazione. (4) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie. — (5) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia. (6) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare anche il numero delle classi e degli alunni della sede centrale. - (7) Per le richieste di sdoppiamento indicare anche il numero delle classi e degli alunni della nuova scuola.

RISERVATA ALL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Regione..

Provincia..

SOPPRESSIONI SCUOLE COORDINATE

Comune..

Tipologia scuola..

Classi n..

Alunni n..

Sezioni di qualifica..

....

Istituto da cui dipende la scuola sopprimenda..

....

Numero classi ed alunni negli ultimi cinque anni..

RISERVATA ALL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Regione..

Provincia..

NUOVE ISTITUZIONI

Autonomie

Comune..

Tipologia scuola..

....

Classi (solo scuola coordinata) n..

Alunni (solo scuola coordinata) n..

Sezioni di qualifica..

....

....

....

....

Istituti «zona viciniore» o comune..

....

....

Istituto principale da cui dipende la nuova autonomia..........................

....

Classi sede centrale n. ....

Alunni sede centrale n. ....

Classi (sede centrale + scuole coordinate) n..........................

Alunni (sede centrale + scuole coordinate) n..........................

Stato della documentazione..

Numero classi ed alunni negli ultimi cinque anni..........................

RISERVATA ALL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Regione..

Provincia..

NUOVE ISTITUZIONI

Nuove scuole coordinate

Comune..

Tipologia scuole..

Collocazione ordine priorità regione n..

Istituti «zona viciniore» o comune..

....

....

Istituto di aggregazione..

Classi sede centrale n..

Alunni sede centrale n..

Classi (sede centrale + scuole coordinate) n..........................

Alunni (sede centrale + scuole coordinate) n..........................

Sezioni qualifica sede centrale..

....

....

....

Stato della documentazione..

Numero classi ed alunni della sede di aggregazione negli ultimi cinque anni..

....

88A3297

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 agosto 1988.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica per uso irriguo nei comuni di Pontelatone e Castel di Sasso della comunità montana di Monte Maggiore in provincia di Caserta. (Ordinanza n. 1521/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 828, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1196/FPC del 7 ottobre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987 nella quale venivano disposte opere di captazione e adduzione delle falde di Montemaggiore per l'incremento della portata dell'acquedotto della Campania occidentale al fine del superamento dell'emergenza idrica della città di Napoli;

Vista la propria ordinanza n. 1361/FPC dell'11 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1988 con la quale venivano disposte misure dirette al superamento dell'emergenza idrica nei comuni di Pontelatone, Formicola, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Pietramelara, Riardo e Roccaromana, in provincia di Caserta, in prossimità delle opere di captazione delle falde di Montemaggiore per l'emergenza idrica della città di Napoli;

Viste la nota n. 1263/L.P. del 10 febbraio 1988 e la nota, pari numero, del 3 marzo 1988 del prefetto di Caserta che chiedeva al Ministro per il coordinamento della protezione civile di indire una riunione fra le parti interessate al fine di comporre il problema rappresentato dal sindaco di Castel di Sasso e dal sindaco di Pontelatone;

Vista la nota n. 7487/GAB del 12 marzo 1988 del prefetto di Napoli che segnalava l'urgenza di completare i lavori di cui all'ordinanza 1196/FPC citata, e nel contempo, di valutare la proposta di soluzione del problema di disponibilità di acque per uso irriguo, predisposta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;

Considerato che nella riunione svoltasi il 15 marzo 1988 presso il dipartimento della protezione civile alla quale sono intervenuti il prefetto di Caserta, il vice-prefetto di Napoli, il presidente della comunità montana di Monte Maggiore, funzionari del consorzio di bonifica Sannio Alifano e i sindaci dei comuni di Pontelatone e Castel di Sasso è emersa l'impossibilità di uso per scopi irrigui delle acque del Triflisco e veniva accettata la soluzione predisposta dall'Agenzia per lo sviluppo del mezzogiorno;

Visto il progetto delle opere, per l'importo di L. 5.000.000.000 comprensivo delle somme occorrenti per le espropriazioni, servitù, danni, spese generali e I.V.A. al 18% predisposto dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno - Ripartizione I - Divisione IV di Napoli;

Vista la nota n. 6622/Gab del 21 aprile 1988 con la quale il presidente della regione Campania confermava l'intesa ad operare la copertura finanziaria nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del testo unico della legge del Mezzogiorno;

Vista la nota n. 2994 del 12 aprile 1988 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno assentita al finanziamento delle opere sopracitate con accollo delle occorrenze finanziarie sulla quota spettante alla regione per i piani regionali di sviluppo;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro del tesoro con telegramma n. 149045 in data 1° luglio 1988 sullo schema di ordinanza recante misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania;

Ravvisata la necessità di intervenire per il superamento delle difficoltà rappresentate dagli enti direttamente interessati all'esecuzione delle opere e per evitare problemi di ordine pubblico già più volte manifestatisi con l'occupazione dei cantieri e il fermo delle attività lavorative di cui all'ordinanza n. 1196/FPC citata;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve possibile la crisi idrica del comune di Napoli;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le opere per l'approvvigionamento irriguo della piana sud-orientale di Monte Maggiore, primo lotto - progetto speciale n. 29 - protezione civile/5, per l'importo di L. 5.000.000.000 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ufficio di Napoli provvederà, di concerto con la comunità montana di Monte Maggiore alla redazione del progetto esecutivo delle opere.

La ripartizione I - Divisione IV di Napoli dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno è incaricata della esecuzione delle opere di cui all'art. 1.

In deroga alle norme di contabilità di Stato e a ogni altra norma, l'Agenzia sopracitata procederà all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara esplorativa con almeno dieci imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per il corrispondente importo e categoria dei lavori.

Art. 3.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione delle opere.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

In caso di mancata risposta la richiesta si intende tacitamente assentita.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui relativo onere sarà a carico dell'ente gestore.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvederà alla gestione diretta delle opere.

Art. 6.

Gli oneri per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza saranno imputati alla quota spettante alla regione Campania per i programmi regionali di sviluppo di cui alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà con autonomi atti anche in deroga alle procedure vigenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3295

ORDINANZA 2 agosto 1988.

Interventi urgenti volti alla bonifica dell'area della Sacca di Goro. (Ordinanza n. 1522/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la nota n. 2614 del 2 agosto 1988 con la quale il presidente della regione Emilia-Romagna, a seguito del verificarsi di massicce morie di pesci e molluschi nella Sacca di Goro per gravissima anossia delle acque, ha rappresentato il verificarsi nella zona di una situazione di grave pericolo ambientale e per la salute delle popolazioni;

Considerato, altresì, che, con la medesima nota al fine di ovviare alla situazione anzidetta e procedere alla bonifica delle aree, la regione ha richiesto un finanziamento di lire 1500 milioni per la realizzazione di opere che comprendono la raccolta ed il relativo smaltimento controllato delle macroalghe, dei molluschi e dei pesci morti, nonchè il consolidamento ed il mantenimento delle aperture dello scanno tramite apposite draghe ed escavatori;

Considerato che nella riunione svoltasi in data odierna con la partecipazione della regione, della provincia e del comune si è convenuto sulla necessità di un intervento urgente volto alla realizzazione delle opere anzidette per i fini anche indicati;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere con urgenza;

Ritenuto che all'intervento possa farsi luogo mediante le disponibilità di cui all'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, innanzi indicato, dal momento che trattasi di situazione dalla quale deriva grave pericolo di danno ambientale e che necessita di una bonifica;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso alla regione Emilia-Romagna un finanziamento di lire 1500 milioni per le opere di cui in premessa e finalizzate alla bonifica della Sacca di Goro.

Art. 2.

Le opere suddette sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, per la loro attuazione, la regione Emilia-Romagna può derogare alle norme vigenti, comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3296

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità o avversità atmosferiche verificatesi nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Sicilia e Campania.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 16 luglio 1988, n. 769

REGIONE PIEMONTE

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture e infrastrutture aziendali e alle opere di bonifica:

Alessandria:

esondazioni e grandinate dei giorni 23, 24 e 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Albera Ligure, Arquata Scrivia, Avolasca, Borghetto Borbera, Borgoratto, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carrega Ligure, Cassano Spinola, Càstellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cuccaro Monf.to, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Momperone, Mongiardino, Montacuto, Montecastello, Montegioco, Pietra Marazzi, Piovera, Pozzol Groppo, Pecetto, Quargnento, Roccaforte, Rocchetta Ligure, Sale, Sardigliano, Sarezzano, S. Sebastiano Curone, Stazzano, Valenza, Vignole Borbera, Viguzzolo, Voltaggio;

piogge alluvionali dei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Fabbrica Curone, Montaldo Bormida, Sezzadio, Silvano d'Orba e Spineto Scrivia.

Asti:

esondazioni e grandinate dei giorni 23, 24 e 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Agliano, Antignano, Azzano, Belveglio, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castello D'Annone, Castel Rocchero, Cessole, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cortanze, Costigliole d'Asti, Fontanile, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabole, Montaldo Scarampi, Montegrosso, Montemagno, Nizza Monf.to, Olmo Gentile, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano, Vinchio;

piogge alluvionali dei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1987 nel territorio del comune di Canelli.

Cuneo:

esondazioni e grandinate dei giorni 23, 24 e 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Borgomale, Bossolasco, Boves, Camo, Castellino Tanaro, Castino, Ceva, Cossano Belbo, Cravanzana, Cuneo, Dogliani, Govone, Magliano Alfieri, Mango, Monastero Vasco, Neivè, Neviglie, Niella - Belbo, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Rodello, Somano, Trezzo Tinella;

piogge alluvionali dei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Monesiglio e Prunetto.

Novara:

esondazioni e grandinate dei giorni 23, 24 e 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Armeno, Biandrate, Briona, Casalino, Cerano, Fara Novarese, Granozzo Monticello, Novara, S. Pietro - Mosezzo, Sizzano, Trecate, Ornavasso.

Torino:

esondazioni e grandinate dei giorni 23, 24 e 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Carema, Chiesanuova e Monastero Lanzo;

piogge alluvionali dei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di S. Benigno Canavese, Rivarossa, Tavagnasco, Vico Canavese, Vische, Chivasso, Feletto, Mazzè e Parella.

Vercelli:

esondaziondi e grandinate dei giorni 23, 24 e 25 agosto 1987 nel territorio dei comuni di Candelo, Gattinara e Rovasenda;

piogge alluvionali dei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1987 nel territorio dei comuni di Caprile e Roasio.

Decreto ministeriale 16 luglio 1988, n. 770

REGIONE LOMBARDIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica:

Pavia:

forti precipitazioni piovose dei giorni 4, 5 e 6 aprile 1988 nel territorio del comune di Borgo Priolo.

Decreto ministeriale 16 luglio 1988, n. 771

REGIONE VENETO

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica:

Padova:

nubifragi dei mesi di luglio e agosto 1987 nel territorio dei comuni di Abano Terme, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Baone, Barbona, Boara Pisani, Campodarsego, Camposanmartino, Carceri, Casale di Scodosia, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Cittadella, Codevigo, Curtarolo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino S. Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Padova, Piombino Dese, Piove di Sacco, Ponte S. Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Saccolongo, Saletto, S. Giustina in Colle, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano, Solesino, Teolo, Torreglia, Trebaseleghe, Urbana, Vighizzolo, Villa del Conte, Villa Estense, Vo Euganeo, Megliadino S. Fidenzio.

Venezia:

nubifragi dei mesi di luglio e agosto 1987 nel territorio dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo - Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo,

Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Noventa di Piave, Quarto D'Altino, Pianiga, S. Donà di Piave, Scorzè, Spinea, Torre di Mosto, Venezia.

Verona:

nubifragi dei mesi di luglio e agosto 1987 nel territorio dei comuni di Casalzone, Cerea, Isola Rizza, Lazise, Povegliano, Roverchiara, S. Pietro Morubio, Vigasio, Villafranca.

Decreto ministeriale 16 luglio 1988, n. 772

REGIONE MARCHE

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole:

Ascoli Piceno:

nubifragio con grandine del 22 aprile 1988 nel territorio dei comuni di Montalto delle Marche, Ortezzano, Monte Rinaldo e Carassai.

Decreto ministeriale 16 luglio 1988, n. 773

REGIONE UMBRIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture e infrastrutture aziendali e alle opere di bonifica:

Perugia:

piogge intense dei giorni 20 ottobre e 2 novembre 1987 nel territorio del comune di Nocera Umbra;

piogge intense dei giorni 15 e 20 novembre 1987 nel territorio dei comuni di Gualdo Tadino e Fossato di Vico;

piogge intense dei giorni 26 novembre e dell'8 e 9 dicembre 1987 nel territorio dei comuni di Citerna, Cascia, Gualdo Cattaneo, Magione, Perugia, Corciano, Todi, Spoleto, Montefalco, Foligno, Bevagna e Trevi;

piogge intense dei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1987 nel territorio dei comuni di Umbertide, Pietralunga e Montone;

piogge intense del periodo 1°-15 gennaio 1988 nel territorio del comune di Spello.

Decreto ministeriale 16 luglio 1988, n. 774

REGIONE ABRUZZO

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture e infrastrutture aziendali e alle opere di bonifica:

Chieti:

abbondanti nevicate della prima decade di marzo 1988 nel territorio dei comuni di Pizzo Ferrato, Montenerodomo, Colledimacine, Chieti, San Vito Chietino, Lanciano, Casoli, Gissi, Cupello, Casalanguida, Celenza sul Trigno, Castiglione M.M., Monteodorisio e Furci limitatamente alle opere di bonifica;

abbondanti nevicate del 9 marzo 1988 nel territorio dei comuni di Ortona, Canosa Sannita, Tollo e Crecchio;

abbondanti nevicate del 9 e 10 marzo 1988 nel territorio dei comuni di Altino, Archi, Atessa, Bomba, Castelfrentano, Colledimezzo, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Montazzoli, Mozzagrogna, Paglieta, S. Eusanio sul Sangro, S. Maria Imbaro, S. Vito Chietino, Torino di Sangro, Tornareggio, Treglio, Miglianico e Giuliano Teatino;

grandinate dei giorni 17, 20 e 21 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Fara F. Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Ripa Teatina, San Martino S.M., Torrevecchia Teatina, Villamagna, Tollo, Canosa Sannita, Crecchio, Poggiofiorito, Arielli e Orsogna;

grandinate del 21 e 22 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Archi, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Gessopalena, Lanciano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro e Treglio;

grandinate del 20 e 27 maggio 1988 nel territorio dei comuni di San Buono, Palmoli, Liscia, Carunchio, San Salvo, Pollustri, Vasto, Cupello, Castiglione M.M., S. Giovanni Lipioni, Tufillo e Dogliola.

L'Aquila:

abbondanti nevicate della prima decade di marzo 1988 nel territorio dei comuni di L'Aquila, Castel Del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Caporciano, S. Benedetto in Perillis, Villa S. Lucia degli Abruzzi, Navelli, Pacentro, Sulmona, Pettorano sul Gizio, Gagliano Aterno, Fontecchio, Castel di Ieri, Celano e Cerchio limitatamente alle opere di bonifica.

Pescara:

abbondanti nevicate della prima decade di marzo 1988 nel territorio dei comuni di Salle e Caramanico Terme, limitatamente alle opere di bonifica.

Teramo:

abbondanti nevicate della prima decade di marzo 1988 nel territorio dei comuni di Basciano e Torricella Sicura, limitatamente alle opere di bonifica.

Decreto ministeriale 16 luglio 1988, n. 775

REGIONE SICILIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali:

Agrigento:

siccità dei mesi di febbraio, marzo e aprile 1988 nel territorio provinciale.

Catania:

grandinata del 16 febbraio 1988 nel territorio dei comuni di Fiumefreddo, Calatabiano, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, Belpasso, Giarre, Riposto, San Gregorio di Catania, Santa Venerina e Valverde.

Palermo:

grandinata del 23 gennaio 1988 nel territorio dei comuni di Aliminusa, Sciara e Termini Imerese.

Decreto ministeriale 16 luglio 1988, n. 776

REGIONE CAMPANIA

per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica:

Benevento:

piogge torrenziali del 2 febbraio 1988 nel territorio del comune di Pietraroja.

Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Sicilia e Campania, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A3303

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° aprile al 30 giugno 1988

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Medici Domus S.p.a. e Prophin S.p.a.	San Vittore Olona (Milano), via Parini, 1/3	Specialità medicinali	D.M. 5-4-1988, n. 7143	Attivazione officina farmaceutica comune
Selvi 3M S.p.a.	Milano, via Gallarate n. 184	Specialità medicinali	D.M. 5-4-1988, n. 7147	Cessione ramo aziendale e modifica denominazione
Schiapparelli farmaceutici S.p.a. - Wharton S.r.l. e Alfa-Wassermann S.p.a.	Bologna, via Ragazzi del 99 n. 5	Specialità medicinali	D.M. 30-4-1988, n. 7156	Fusione per incorporazione
Schiapparelli farmaceutici S.p.a. - Wharton S.r.l. e Alfa-Wassermann S.p.a.	Torino, corso Belgio, 86	Specialità medicinali	D.M. 30-4-1988, n. 7154	Fusione per incorporazione
Schiapparelli farmaceutici S.p.a. - Wharton S.r.l. e Alfa-Wassermann S.p.a.	Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio	Specialità medicinali	D.M. 30-4-1988, n. 7155	Fusione per incorporazione
Rottapharm S.p.a. e Rotta Research Laboratorium S.p.a.	S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra n. 9	Specialità medicinali	D.M. 25-5-1988, n. 7159	Attivazione officina farmaceutica comune
Dox-Al Italia S.p.a.	Correzzana (Milano), via E. Fermi n. 2	Specialità medicinali	D.M. 25-5-1988, n. 7164	Limitazione della produzione
Kelemata S.p.a.	Martellago (Venezia), via Castellana n. 120	Specialità medicinali	D.M. 25-5-1988, n. 7166	Est. produzione
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. e Vetem S.p.a.	Nerviano (Milano), via Milano n. 68	Specialità medicinali	D.M. 15-6-1988, n. 7179	Modifica denominazione sociale
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. e Vetem S.p.a.	Località Marino del Tronto (Ascoli Piceno)	Specialità medicinali	D.M. 15-6-1988, n. 7178	Modifica denominazione sociale
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. e Vetem S.p.a.	Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 1	Specialità medicinali	D.M. 15-6-1988, n. 7180	Modifica denominazione sociale
Farmitalia Carlo Erba S.r.l. e Vetem S.p.a.	Milano, via C. Imbonati, 24	Specialità medicinali	D.M. 20-6-1988, n. 7177	Modifica denominazione sociale

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi decreto	Note
Medici Domus S.p.a.	San Vittore Olona (Milano), via Parini, 1/3	Specialità medicinali	D.M. 5-4-1988, n. 7144	Revoca su rinuncia
Laboratori Prophin S.p.a.	Milano, via Binda, 21	Specialità medicinali	D.M. 5-4-1988, n. 7145	Revoca su rinuncia
Beiersdorf S.p.a.	Milano, via Eraclito, 30	Specialità medicinali	D.M. 5-4-1988, n. 7141	Revoca su rinuncia
Farmaceutici italiana derivati industriali affini S.p.a.	Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A	Specialità medicinali	D.M. 30-4-1988, n. 7157	Revoca su rinuncia
S.A.S.S. Laboratorio chimico di Giovanni Pulitanò	Reggio Calabria, via Magna Grecia, 13	Specialità medicinali	D.M. 30-4-1988, n. 7148	Revoca d'ufficio
Officina farmaceutica Tiberina	Roma, via Oslavia, 34	Specialità medicinali e prodotti biologici	D.M. 25-5-1988, n. 7165	Revoca d'ufficio
Rotta Research Laboratorium S.p.a.	S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra n. 7	Specialità medicinali	D.M. 25-5-1988, n. 7161	Revoca su rinuncia
Rottapharm S.p.a.	S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra n. 9	Specialità medicinali	D.M. 25-5-1988, n. 7160	Revoca su rinuncia
Biochimici PSN S.r.l.	Granarolo Emilia (Bologna), località Quarto Inferiore, via Viadagola n. 30	Specialità medicinali	D.M. 4-6-1988, n. 7168	Revoca su rinuncia

88A3233

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 5 luglio 1988, n. 4201/I, il cognome dei signori Pacorini Giuseppe, Angelo e Francesco, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 6 luglio 1934, n. 1094, stato ripristinato nella forma originaria di «Pahor».

Il sindaco del comune di Monfalcone è stato incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del suddetto decreto agli interessati.

88A3308

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 324, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica energetica» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 1988)

All'art. 1, comma 3, del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «3. La disposizione del comma *1* sostituisce le procedure...», leggasi: «3. La disposizione del comma *2* sostituisce le procedure...».

88A3360

Comunicato dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo relativo all'atto disciplinare riguardante l'attuazione delle operazioni d'intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1988-89. (Atto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 22 luglio 1988).

Nell'atto disciplinare citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 20, punto 2, il testo termina alla terza riga con le parole: «da agosto 1988 a maggio 1989» e, di conseguenza, le righe successive sono soppresse;

alla pag. 20, punto 3, i prezzi riferiti al grano tenero sono i seguenti:

frumento tenero panificabile «ECU *172,04*/tonn. = *L. 274.760*», anziché: «*ECU 168,67*/tonn. = *L. 269.371*»;

frumento tenero «ECU *168,67*/tonn. = *L. 269.371*», anziché: «ECU *172,04*/tonn. = *L. 274.760*»;

alla pag. 21, i valori riportati nella «Tabella *B* - Maggiorazione mensile da applicare al prezzo di acquisto dei cereali per la campagna 1988-89», relativamente al frumento duro, sono quelli di seguito elencati:

«novembre 1988	ECU 2,03 = L. 3.241,91/tonn.;
dicembre 1988	ECU 4,06 = L. 6.483,82/tonn.;
gennaio 1989	ECU 6,09 = L. 9.957,15/tonn.;
febbraio 1989	ECU 8,12 = L. 13.276,20/tonn.;
marzo 1989	ECU 10,15 = L. 16.595,25/tonn.;
aprile 1989	ECU 12,18 = L. 19.914,30/tonn.;
maggio 1989	ECU 14,21 = L. 23.233,35/tonn.».

88A3332

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante: «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'8 agosto 1988).

All'art. 4, comma 6, del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «6. Il personale i cui *profitti* professionali ...», leggasi: «6. Il personale i cui *profili* professionali ...».

88A3358

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221